



Decreto Dirigenziale n. 329 del 28/12/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 5 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DEI REQUISITI PER IL
RICONOSCIMENTO DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE IN MATERIA ITTICA DI
CUI ALLA DGR N. 225 DEL 27.05.2019.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la L.R. n. 17 del 23/11/2013 - *“Norme per l'esercizio della Pesca, la Tutela, la Protezione e l'Incremento della Fauna Ittica in tutte le acque interne della Regione Campania”* – disciplina le funzioni di pianificazione generale e di regolamentazione dell'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne, perseguendo l'obiettivo generale di garantire la tutela della biodiversità degli ambienti acquatici, declinando all'articolo 2 le competenze esercitate dalla Regione che svolge funzioni di vigilanza, indirizzo, coordinamento e pianificazione per assicurare l'unitarietà amministrativa e tecnica in materia di gestione delle acque interne e le competenze esercitate dalle Province a cui spettano le funzioni amministrative sulla disciplina della pesca, dell'acquacoltura nonché la gestione delle acque interne;
- per effetto della Legge Regionale 9 novembre 2015 n. 14, sono state riallocate presso la Regione Campania, tra le altre, le funzioni riconducibili alla materia della pesca;
- la L.R. n. 17 del 23/11/2013 all'art.27 e successive modifiche *“Sorveglianza Ittica e ambientale, le guardie ittiche volontarie”* ha istituito la Guardia Ittica Volontaria per potenziare la vigilanza sull'osservanza e sul rispetto della norma;

CONSIDERATO che:

- il riordino istituzionale delle funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne ed il necessario adeguamento delle norme regolamentari al nuovo assetto delle competenze amministrative per la complessità della materia sta richiedendo tempi lunghi e che, pertanto, si sta procedendo in deroga con l'emissione di provvedimenti quali la D.G.R. n.225 del 27/05/2019 che ha approvato *“Indirizzi operativi”* allo scopo di consentire l'ordinato svolgimento delle attività di pesca nelle acque interne e la correlata tutela del patrimonio;
- l'ufficio competente in materia di pesca e acquacoltura della Direzione Generale Politiche agricole alimentari e forestali deve procedere con propri provvedimenti a dare attuazione alla suddetta DGR in linea con le disposizioni di cui alla L.R. n. 17 del 23/11/2013, in particolare, in questa sede, definire i requisiti per il riconoscimento delle Guardie giurate ittiche volontarie;

Viste, pertanto, le richieste e i suggerimenti che provengono dagli organismi associativi che operano sul territorio, si definiscono i requisiti per il riconoscimento delle Guardie giurate ittiche volontarie come riportato nell'allegato documento;

DECRETA

1. di approvare, nelle more della revisione della L.R. n. 17 del 23/11/2013 *“Norme per l'esercizio della Pesca, la Tutela, la Protezione e l'Incremento della Fauna Ittica in tutte le acque interne della Regione Campania”* e nel rispetto delle disposizioni di legge, il documento allegato e parte integrante al presente provvedimento che detta i requisiti per il riconoscimento delle Guardie giurate Ittiche volontarie come previsto dall'art.27 della l.r.n.17 del 23/11/2013;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
3. di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Gabinetto, alla Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, all'ufficio competente per la Sezione Trasparenza del Sito Istituzionale della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione.

MARIA PASSARI

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI GUARDIA GIURATA ITTICA VOLONTARIA PER LA SORVEGLIANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente documento si applica al procedimento amministrativo teso al riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. 8/10/1931 n. 1604 e dell'art. 27 della L.R.n.17 del 23/11/2013.
2. Il riconoscimento può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza di presupposti di legittimità, condizioni o accertamenti meramente tecnici, nonché valutazioni in ordine alla opportunità a rilasciare il provvedimento finale.

Art. 2 Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.

1. La qualifica di G.G.V. può essere concessa, su richiesta, a coloro che siano in possesso di specifiche attestazioni di idoneità conseguite a seguito della partecipazione ad un corso di formazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e dei disposti della D.G.R. 27/05/2019 n. 225.
2. In caso di primo rilascio si procede con il corso di formazione della durata di 60 ore; in caso di rinnovo, ovvero dopo i due anni di validità della qualifica, si procede con il corso di aggiornamento della durata di 40 ore.
3. Il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve inoltre, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773 (di seguito T.U.L.P.S.), possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;
 - c) essere in possesso di titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - d) non avere riportato condanna per delitto;
 - e) essere persona di buona condotta morale;

Nella valutazione del requisito della buona condotta, si terranno presenti i seguenti elementi:

- eventuali pendenze penali;
- condanne definitive per la commissione di contravvenzioni penali in violazione delle normative regolanti la pesca e la salvaguardia dell'ambiente anche se estinte a seguito di oblazione;
- informazioni di polizia fornite dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

4. Il venire meno nel periodo di validità del riconoscimento del possesso di uno dei requisiti suddetti deve essere immediatamente comunicato alla Regione Campania dall'interessato o dalla Associazione di appartenenza o dall'Ente autorizzato, non appena ne abbia avuto conoscenza.

Art. 3 Modalità per l'attivazione del procedimento

1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. può essere avanzata, dai soggetti previsti dall'art. 27 co.9 della L.R.n.17 del 23/11/2013.
2. La richiesta deve essere indirizzata alla UOD competente per territorio della Regione Campania (gli indirizzi sono riportati nella nota a fine documento) e sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente e, per presa visione e accettazione, dall'aspirante guardia.
3. La domanda dovrà contenere i dati anagrafici di entrambi i richiedenti.
4. Le Associazioni di appartenenza e/o gli Enti autorizzati devono provvedere a stipulare un'apposita polizza assicurativa infortuni a favore delle Guardie impegnate nei servizi di vigilanza per tutta la durata dei medesimi, nonché alla stipula di altra polizza di responsabilità civile verso terzi per i danni eventualmente provocati dalle G.G.V. a causa ed in occasione dell'attività svolta.
5. Alla richiesta devono essere allegati:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sottoscritta dall'aspirante guardia, effettuata su moduli predisposti e accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art.3 lett. a), b), c) e d), unitamente alla mancata conoscenza di essere sottoposti a procedimento penale; per il punto relativo al requisito della buona condotta, procede direttamente l'ufficio competente;
 - b) attestato di idoneità professionale rilasciato dall'Associazione/Ente di appartenenza;
 - c) attestato di partecipazione al corso di formazione.
6. La richiesta sarà completata d'ufficio con l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. in materia ittica mediante acquisizione delle certificazioni e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea allo scopo.

Art. 4 Decorrenza del termine iniziale del procedimento e Irregolarità dell'istanza e incompletezza della documentazione

1. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento dell'istanza da presentarsi al Protocollo Generale dell'Ente.
2. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento applica

le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando al richiedente le cause di irregolarità o incompletezza.

3. In tal caso il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza regolare e completa.

Art. 5 Termine finale e sospensione per l'acquisizione di informazioni

1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso di riconoscimento della nomina a G.G.V., oppure di rigetto, nel termine di 90 giorni decorrenti dall'inizio dello stesso.
2. La richiesta ad un organo di altra pubblica Amministrazione che venga chiamato nel corso dell'istruttoria a fornire informazioni dovute per legge, quale requisito di buona condotta, determina che il termine fissato per la conclusione del procedimento è sospeso per il tempo occorrente all'acquisizione dell'informativa necessaria.
3. Il termine finale può essere prorogato per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso il responsabile fornisce apposita comunicazione all'interessato, anche per il tramite dell'associazione o chi ne abbia fatto istanza, motivando le ragioni della proroga e il termine nuovo entro cui verrà adottato l'atto.

Art. 6 Riconoscimento della qualifica di G.G.V. e relativa validità temporale

1. Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. ha validità di anni due dalla data del rilascio, come previsto dall'art. 138 del R.D. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).
2. È istituito il registro su supporto informatico delle G.G.V. in materia ittica della Regione Campania formato e gestito dall'Ufficio Centrale della Pesca e dell'Acquacoltura della Regione Campania, contenente tutte le informazioni necessarie e indispensabili per la funzionalità del coordinamento.
3. Alle G.G.V. viene rilasciato a cura della UOD competente per territorio della Regione Campania (gli indirizzi sono riportati nella nota a fine documento), il decreto di nomina, numero di iscrizione all'elenco del registro informatico della Regione Campania, attestante la qualificazione conseguita, l'Associazione o Ente di appartenenza e le materie di competenza.
4. La sospensione, la revoca o la scadenza del decreto di nomina a guardia volontaria comporta l'obbligo della sospensione o cancellazione dal Registro informatico.
5. Successivamente al rilascio del decreto di prima nomina, la G.G.V. in materia ittica deve prestare obbligatoriamente giuramento dinanzi al Sindaco del Comune di residenza ai sensi dell'art.231 del D. Lgs. 19/02/1998 n° 51. Del verbale di tale giuramento deve essere trasmessa copia alla UOD competente per territorio della Regione Campania (gli indirizzi sono riportati nella nota a fine documento) e conservato nel fascicolo della Guardia.

Art. 7 Verifica della sussistenza del requisito della buona condotta

1. La verifica della sussistenza dei requisiti per la conferma della nomina a G.G.V., ai sensi dell'art. 2, è demandata al responsabile del procedimento e viene effettuata mediante acquisizione dei certificati ovvero con altra documentazione ritenuta idonea.
2. Qualora nel corso del biennio venga accertata la perdita temporanea o permanente di almeno uno dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del riconoscimento è disposta la sospensione o revoca della qualifica di G.G.V. ai sensi del successivo art. 8.
3. La Regione Campania e/o l'ufficio regionale competente per provincia, si riserva, comunque e in ogni tempo, qualora ne rilevi la necessità, ogni forma di accertamento sui comportamenti, dotati o meno di rilievo penale, che consentano di valutare il requisito di buona condotta delle G.G.V.

Art. 8 Sospensione o revoca del riconoscimento della qualifica

1. La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione della qualifica di G.G.V.
2. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica stessa.
3. La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento o rinnovo della nomina. In tal caso a carico del soggetto sono attivati i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.
4. La UOD territorialmente competente, qualora riceva segnalazioni inerenti violazioni di qualsiasi genere e natura compiute dalle G.G.V. durante l'espletamento dei propri compiti, deve effettuare gli opportuni accertamenti e, dopo aver sentito l'interessato, può, nel caso sussistano i presupposti ed in considerazione della gravità dell'abuso commesso, disporre:
 - a) la sospensione della qualifica di G.G.V. per un periodo fino ad un anno;
 - b) la revoca immediata della qualifica.
5. La revoca del riconoscimento è altresì disposta dall'ufficio regionale competente per provincia su richiesta del soggetto proponente o su dimissione volontaria della G.G.V.
6. In entrambi i casi riportati al comma 5, l'interessato non può ottenere un nuovo riconoscimento prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di approvazione del provvedimento di revoca e la nuova richiesta di riconoscimento dovrà essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 3.
7. Qualora, inoltre, la guardia volontaria si dimetta dall'associazione per la quale esercita la vigilanza, deve consegnare il provvedimento di riconoscimento all'Ufficio preposto al procedimento e astenersi dall'esercitare la vigilanza dal momento delle dimissioni.
8. Analoga disposizione si applica nel caso in cui venga espulsa dall'associazione ovvero nel caso in cui i responsabili di questa chiedano la revoca della sua nomina.
9. Il responsabile dell'Associazione è tenuto a comunicare all'Ufficio preposto al procedimento le motivazioni dell'espulsione o della richiesta di revoca, da valutarsi per

eventuale successiva istanza presentata da altra Associazione per la medesima guardia.

10. All'eventuale istanza presentata da diversa associazione per la guardia dimessasi, va allegata copia delle dimissioni.

Art. 9 Rinnovo

1. Il rinnovo biennale del riconoscimento della qualificazione giuridica a G.G.V. è effettuato dall'ufficio regionale competente per provincia mediante nuovo decreto di nomina, previa istanza da parte dell'Associazione o Ente autorizzato, completa degli allegati di cui all'art. 3 comma 5 lett. a), d) ed e) del presente documento.
2. L'istanza di rinnovo va presentata 90 giorni prima della scadenza.
3. Per ottenere il rinnovo, la G.G.V. deve aver effettuato almeno 150 ore di servizio effettivo nel biennio di validità del decreto in scadenza, nei termini previsti dalle norme vigenti, attestate dall'associazione o Ente di appartenenza che ha inoltrato la richiesta di primo riconoscimento della suddetta qualifica.

Art. 10 Controlli sull'operato delle G.G.V.

1. Le associazioni devono verificare che il comportamento delle guardie a loro assegnate sia improntato al rispetto della legge e alla massima correttezza, impedendo ogni eventuale tentativo di abusare del titolo oggetto del presente regolamento.
2. Le guardie possono esercitare la vigilanza soltanto nel territorio della Regione Campania e, durante il servizio, devono essere munite di:
 - provvedimento di riconoscimento della nomina a G.G.V.;
 - tesserino personale rilasciato dall'associazione di appartenenza recante il logo e la sigla della stessa;
 - documento d'identità.
3. Le guardie devono indossare divise/uniformi soltanto in seguito ad approvazione della Prefettura territorialmente competente come previsto dall'art.254 del Regolamento di esecuzione del TULPS come modificato dal DPR 4 agosto 2008 n. 153 e secondo le procedure fissate dall'art. 230 dello stesso regolamento.
4. Le Uniformi devono essere identificative del tipo di vigilanza (ittica) che la G.G.V. è autorizzata ad espletare ed idonee a rendere riconoscibili le guardie rispetto ai corpi di polizia professionali (Polizia di stato, Carabinieri, G.d.F., Corpo Forestale dello Stato, ecc...), per evitare che vi sia commistione di ruoli e di funzioni.
5. Nell'espletamento dei singoli servizi di vigilanza autorizzata dalle G.G.V., le stesse dovranno indossare uniformi approvate dalla Prefettura competente per territorio, per la specifica attività da esercitare (sia essa vigilanza ittica). Si noti che l'utilizzo di uniformi non approvate dal Prefetto, determina un comportamento abusivo, violativo dell'art. 254 del Regolamento di esecuzione del TULPS, rilevante ai fini del possesso del requisito di buona condotta di cui all'art. 138, n. 5 del TULPS.

6. Questa uniforme - così come i distintivi e/o nastri a strappo e gli accessori - proprio per non ingenerare confusione nel cittadino, non deve essere utilizzata per l'espletamento di funzioni diverse, in particolare quando il volontario non opera quale G.G.V. ittica.
7. A nessuna G.G.V. addetta alla vigilanza ittica è consentito l'uso di una pettorina con la scritta "Polizia Giudiziaria" (circolare Ministero Interno n. 557/PAS.10758.10089.D.(1) del 22/01/2007), né l'uso della palina segnaletica di intimidazione dell'alt - il cui uso è consentito unicamente al personale che esercita funzioni di polizia stradale (art. 12 C.d.S. non include le guardie volontarie ittiche - venatorie) - né, tanto meno, l'uso delle manette, oggetti impiegati dagli operatori di polizia. Analogo discorso vale per i dispositivi acustici e luminosi, il cui uso è consentito soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 177 del Codice della Strada. Si noti che l'utilizzo di segni distintivi dei corpi di polizia, in presenza di situazioni idonee ad indurre in errore il cittadino sulla qualifica di chi opera, sono giudicate giurisprudenza penale inquadrabili nelle fattispecie di cui all'art. 497 ter c.p. (Detenzione illecita di segni distintivi, contrassegni e documenti di identificazione in uso a Corpi di Polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione) e dell'art. 498 c.p. (Usurpazione di titoli).
8. L'Amministrazione regionale coordina l'attività delle G.G.V., fatte salve le attività di vigilanza e di controllo svolte dalle G.G.V. su iniziativa e disposizione delle Associazioni di appartenenza.
9. Le Associazioni sono tenute ad inviare, in via collaborativa, all'Ufficio Pesca della Regione Campania:
 - con cadenza semestrale, relazioni sull'attività svolta dai propri agenti;
 - con cadenza trimestrale, gli ordini di servizio osservati dagli agenti nel trimestre precedente.

Art.11 Poteri e compiti delle G.G.V.

1. Le G.G.V. ittiche esercitano esclusivamente la vigilanza e sorveglianza sulla pesca nelle acque interne (fiumi e laghi) ai sensi dell'art.31 del R.D. 31/10/1931 n°1604.
2. Le G.G.V. possono compiere tutti gli accertamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale.
3. Nello svolgimento della propria attività le Guardie volontarie sono tenute ad osservare scrupolosamente le modalità previste nel presente regolamento.
4. Le Guardie volontarie sono inoltre tenute a rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) prestare il proprio servizio con diligenza;
 - b) rivolgersi all'utenza durante i servizi qualificandosi con chiarezza ed esibendo comunque il tesserino di riconoscimento;
 - c) effettuare le contestazioni nel rispetto della legge, compilando in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e ogni altro eventuale atto previsto.
5. È fatto divieto di richiedere o accettare compensi di qualsiasi natura per l'attività di vigilanza svolta in qualità di Guardia volontaria, ad eccezione e comunque esclusivamente a titolo di rimborso, da parte dell'associazione di appartenenza, delle spese sostenute dalle Guardie nell'ambito del servizio svolto.

Art.12 Provvedimento di conclusione del procedimento

1. Il provvedimento di conclusione del procedimento assume la forma di Decreto del Dirigente della UOD competente per territorio della Regione Campania (gli indirizzi sono riportati nella nota a fine documento) della Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania, in aderenza al dettato dell'art.107 del D.Lgs 14/08/2000 n°267.

Art.13 Responsabile del Procedimento

1. Ufficio preposto agli accertamenti e valutazioni istruttorie del presente procedimento è l'Ufficio Pesca della UOD competente per territorio (gli indirizzi sono riportati nella nota a fine documento) della Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania.
2. Il nominativo del responsabile del procedimento è comunicato periodicamente, per serie di procedimenti, ai responsabili delle associazioni o ai diretti interessati.
3. Il responsabile svolge le funzioni indicate nell'art. 6 della L. 07/08/1990 n°241 e dalle altre leggi che ne determinano le attribuzioni, ivi compresi i compiti attinenti all'applicazione della normativa sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al D.P.R. 28/12/2000 n°445.
4. Il responsabile invia periodicamente gli elenchi delle G.G.V. riconosciute, come stabilito nel presente documento, alle autorità di Pubblica Sicurezza (Questure e/o Prefetture).

Art.14 Partecipazione al procedimento e accesso agli atti.

1. Le modalità di partecipazione al procedimento e di accesso agli atti sono delineate dalla L. n°241 del 07/08/1990 e dal vigente Regolamento regionale sull'Accesso agli atti.
2. Gli interessati possono presentare memorie scritte, documentazione aggiuntiva o rettificativa, addurre osservazioni e pareri, nel rispetto delle esigenze di celerità e snellezza del procedimento.

Art. 14 Norma transitoria

1. Le G.G.V. già in possesso del relativo titolo dovranno presentare istanza di rinnovo secondo le modalità stabilite dal presente documento.

Art. 15 Norma di rinvio, abrogazione e entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente documento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

2. Il presente documento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul Burc.

Disposizioni finali

1. La Regione Campania è esonerata, nei confronti delle G.G.V. e delle Associazioni di appartenenza da ogni altro e qualsiasi obbligo, onere o responsabilità che non sia espressamente richiamato nel presente documento o previsto dalla normativa vigente.
2. Le funzioni svolte dalle G.G.V. non danno titolo ad alcuna forma di retribuzione e, per quanto attiene all'attività disciplinata dal presente documento, la qualifica di G.G.V. non presuppone, non si qualifica e non costituisce, a nessun titolo, forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di contenuto patrimoniale con la Regione Campania.
3. Le Associazioni di appartenenza delle G.G.V. sono responsabili degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

ⁱ UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino

Centro Direzionale Collina Liquorini - 83100 Avellino
pec: uod.500710@pec.regione.campania.it

UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento
Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) –
82100 Benevento
pec: uod.500711@pec.regione.campania.it

UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta
Viale Carlo III c/o ex CIAP –
81020 San Nicola La Strada (CE)
pec: uod.500712@pec.regione.campania.it

UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli
via Porzio – Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
pec: uod.500713@pec.regione.campania.it

UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno Via
Generale Clark, 103 – 84100 Salerno
pec: uod.500714@pec.regione.campania.it